

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2048

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MANNINO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1990

Revisione della legislazione sul credito agrario

ONOREVOLI SENATORI. – La revisione della disciplina sulla quale poggia attualmente il sistema del credito agrario risponde alle esigenze ed alle realtà che dovranno essere affrontate e gestite nel prossimo avvenire.

Il processo di unificazione del mercato creditizio comunitario, già significativamente accelerato dagli effetti della liberazione dei movimenti di capitale tra gli Stati membri della CEE, prenderà sicuro avvio a partire dal 1993 e, quindi, entro tale data saranno attuate

le disposizioni di coordinamento in materia bancaria che consentono agli enti creditizi di uno Stato di essere presenti sul territorio di qualsiasi altro Stato della Comunità senza alcuna autorizzazione delle autorità dello Stato ospite.

Ciò comporterà, in primo luogo, sulla base di una normativa comune che assicuri la garanzia di stabilimento ed il rispetto delle condizioni di concorrenza, che gli enti creditizi esteri potranno operare in Italia secondo

regolamentazioni meno restrittive di quelle vigenti per gli enti creditizi costituiti secondo il diritto italiano (l'ente creditizio estero rimane, cioè, sottoposto al controllo del Paese d'origine ed opera secondo le norme previste dall'ordinamento bancario di quel Paese) e, in secondo luogo, che gli utenti del credito residenti nei vari Paesi della Comunità avranno direttamente accesso a beni e servizi non originariamente forniti da banche nazionali, in quanto lo Stato ospitante dell'ente creditizio dei paesi CEE è tenuto a riconoscere l'efficacia sul proprio territorio dei provvedimenti delle autorità degli altri ordinamenti e può esercitare sull'ente creditizio anzidetto una autorità limitata.

In questo quadro si colloca la revisione e l'ammodernamento della vecchia legge di conversione del 5 luglio 1928, n. 1760, e delle integrazioni modificative introdotte nell'arco di oltre sessanta anni.

Le nuove disposizioni dovranno caratterizzare lo strumento creditizio, quale fondamentale strumento di politica agraria, in relazione alla fase evolutiva, tecnologica e sociale, alla quale è stata e sarà interessata l'agricoltura italiana, sempre più coinvolta nei processi di adeguamento e di sviluppo, sia a livello aziendale che di impresa, per poter garantire ai produttori agricoli remunerazioni di più alto livello.

L'agricoltura italiana sta affrontando notevoli difficoltà di adeguamento alle nuove normative comunitarie dirette a stabilizzare le produzioni ed a restringere l'entità degli interventi in misura inversamente proporzionale alla crescita delle produzioni medesime oltre i limiti fissati dai vari regolamenti. Tali restrizioni sbilanciano le molteplici ed eterogenee situazioni agricole del nostro Paese e provocano scompensi di indirizzo e di applicazione dannosi e penalizzanti.

L'eccessivo frazionamento delle strutture aziendali della nostra agricoltura e l'ancora carente sua organizzazione associativa, specie nel comparto della commercializzazione, la pongono poi in una situazione di debolezza contrattuale a fronte di una forte domanda di intermediazione; cosa che non le consente di beneficiare degli alti incrementi dei prezzi che si registrano nelle fasi finali della distribuzione.

In siffatta situazione occorre sviluppare l'attuale assetto economico dei produttori agricoli, l'intero comparto dell'organizzazione e della valorizzazione agro-alimentare della produzione e tutte quelle fasi di carattere organizzativo, commerciale e di interscambio che rappresentano oggi i processi economicamente più importanti che si pongono a monte del ciclo produttivo.

Un posto certamente di rilievo può occupare l'associazionismo cooperativo che, per affermare una sua presenza più attiva nel settore agro-alimentare, ha bisogno vitale di una adeguata capitalizzazione e di aggregati organizzativi e strutturali che gli consentano di evolversi verso forme di integrazione verticale e di avere punti di riferimento e di comune lavoro con strutture pubbliche e private già affermate, al fine di agevolarne il processo di progressiva industrializzazione e di efficace inserimento nello stesso comparto agro-alimentare ed una solida ed influente presenza nelle strutture di mercato a livello europeo.

L'industria agro-alimentare della Comunità, che ha potuto beneficiare direttamente o indirettamente di risorse finanziarie e di aiuti CEE per oltre il 60 per cento del totale della spesa della Sezione garanzia del Feoga (Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola), ha di fronte un mercato di 320 milioni di consumatori ed esiste lo spazio per l'industria italiana del settore di ampliare la propria quota con la ricerca di nuovi moduli di penetrazione commerciale e di mercato e con più efficienti assetti organizzativi.

Un aggiornato quadro legislativo del credito agrario deve, quindi, poter rendere i circuiti di finanziamento più rispondenti alle attuali esigenze del comparto agricolo ed agro-alimentare, eliminando vincoli, carenze e rigidità operative, incoraggiando le forme associative, anche con particolari agevolazioni creditizie e di garanzia dirette ad agevolarne l'accesso al credito agrario, e riaffermando la competenza dello Stato in materia di programmazione agricola, di ordinamento del credito agrario, nonché di esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento.

Come già accennato, la rigidità della disciplina in vigore mostra da tempo i limiti di una legislazione non più aderente alle nuove e mutevoli esigenze degli operatori.

Tali limiti sono spesso avvertiti anche con riferimento a strumenti comunitari di intervento, normalmente ispirati a normative più elastiche. Solo in epoca recente la produzione legislativa ha affrontato taluni problemi strutturali, quali le forme di provvista degli intermediari creditizi e le forme tecniche d'erogazione del credito d'esercizio, senza peraltro incidere sul complessivo assetto normativo.

Come previsto anche da uno schema di disegno di legge della Banca d'Italia, il criterio fondamentale al quale la presente proposta si ispira è rappresentato dall'esigenza di migliorare l'efficienza allocativa del credito nel settore dell'agricoltura, consentendo agli intermediari di meglio trasmettere impulsi al settore reale attraverso la selezione delle iniziative.

D'altra parte la revisione della disciplina sul credito agrario non può non avere un disegno propositivo di «carattere globale» per avere pienezza ed essere rispondente alle esigenze ed alle realtà che devono essere affrontate e gestite. Deve comprendere e riguardare, quindi, anche l'ordinamento del credito agrario agevolato.

Lo scorporo di una tale materia equivarrebbe, infatti, ad una omissione di azione nei confronti dei problemi che nascono dalle recenti direttive comunitarie e che si profilano in relazione agli impegni imposti dalle scadenze del 1992.

Nell'ambito di questi criteri generali si collocano le linee lungo le quali si muove la proposta. In particolare:

il perseguimento della finalità di corretta ed efficiente allocazione delle risorse richiede che sia salvaguardato il carattere di impresa dell'attività bancaria;

il credito agrario mantiene il carattere di «specialità» secondo il principio della specializzazione funzionale cui si ispira l'articolazione del nostro sistema creditizio, attenuandone il pregnante vincolo di destinazione attualmente vigente e inquadrandolo più pienamente entro le linee fondamentali che il nostro ordinamento creditizio è venuto assumendo;

l'esigenza di disporre di un impianto normativo in grado di rispondere costantemente alle mutevoli necessità espresse dal mercato suggerisce l'opportunità di impostare

un modello legislativo che, definite le caratteristiche fondamentali del settore, faccia ricorso in modo più diversificato ai vari livelli di gerarchia delle fonti normative per la regolamentazione degli aspetti tecnici;

la competenza dello Stato in materia di ordinamento del credito agrario e degli Istituti che lo esercitano, di determinazione dei tassi minimi di interesse e del tasso massimo di riferimento per le operazioni di credito agrario comunque agevolate, con riferimento ai provvedimenti emanati dallo Stato nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento ad esso riservate, viene ulteriormente confermata;

l'esigenza che le operazioni di credito agrario siano assistite dal concorso nel pagamento degli interessi e/o da un contributo finanziario, viene soddisfatta;

l'introduzione di particolari forme agevolative a favore di organismi associativi e cooperativi, specie per quanto attiene al finanziamento di programmi volti ad incrementare la commercializzazione dei prodotti agricoli, assume grande significatività;

un più efficace funzionamento del fondo interbancario di garanzia e della sua sezione speciale viene assicurato attraverso moduli organizzativi e di sostegno non previsti nella legislazione precedente.

Con gli articoli 1 e 2 si tende a superare le rigide classificazioni soggettive e oggettive che hanno sin qui caratterizzato il settore, individuando i comparti economici finanziabili dal sistema del credito agrario, gli scopi, le forme tecniche e la durata delle operazioni.

Si consente agli intermediari di modellare le forme tecniche degli interventi creditizi secondo le rispettive vocazioni operative, con ciò esaltando il principio della imprenditorialità bancaria.

Viene mantenuto l'istituto della cambiale agraria, a ragione della specialità del comparto e delle facilitazioni che dall'uso di tale strumento possono conseguire, mentre si ritiene superfluo prevedere uno specifico conto corrente nel settore, forma tecnica questa che, relativamente agli istituti di credito specializzati, potrà essere disciplinata nei singoli statuti.

Tali norme superano la concezione fondaria del legislatore del 1928 e consentono di

allargare gli interventi anche a favore di soggetti e di iniziative prima non finanziabili.

In concreto, stabiliti legislativamente i settori in cui si esplica il credito agrario, tra cui sono indicati quelli della commercializzazione e trasformazione industriale dei prodotti agricoli, è prevista una norma elastica che demanda al Comitato del credito, su proposta del Ministro della agricoltura e delle foreste, la individuazione delle attività economiche che rientrano in detti settori, nonché quelle collegate e collaterali, in modo da prevedere la possibilità di finanziare mediante il credito agrario tutti quei comparti che comunque contribuiscono allo sviluppo del settore primario.

Gli scopi delle operazioni sono collegati alla loro funzione economica, assicurando agli operatori interessati il soddisfacimento delle esigenze finanziarie globali connesse all'esercizio della loro attività imprenditoriale.

Viene superata la distinzione tra credito di esercizio e di miglioramento ed introdotta la classificazione più generale di finanziamento per esigenze di gestione ovvero di investimento.

Resta comunque fermo il principio secondo cui le risorse fornite dagli intermediari devono essere commisurate alle esigenze dei soggetti richiedenti e in ogni caso contenute nei limiti delle spese necessarie per la realizzazione delle attività finanziabili.

Gli articoli 3 e 4 demandano all'accordo tra le parti la valutazione delle garanzie che devono assistere le operazioni, per non comprimere gli autonomi processi di valutazione del merito del credito. La riconosciuta generale utilità di forme di privilegio suggerisce, inoltre, l'opportunità del mantenimento del privilegio legale, esteso anche alle macchine, e la integrazione con quello speciale convenzionale con riferimento agli immobili, impianti, eccetera.

Il privilegio legale è regolato, per tutto quanto non previsto dalla legge, dagli articoli 2745 e seguenti del codice civile.

L'articolo 5 tende ad una razionalizzazione degli intermediari abilitati al credito agrario e ne riconduce le caratteristiche operative nell'ambito dei principi fondamentali che ispirano la legislazione bancaria.

La specialità che, peraltro, caratterizza il settore induce a mantenere in capo agli istituti di credito a medio e lungo termine la possibilità di operare nel breve termine, a limitare le possibilità operative delle aziende di credito ordinario al solo credito destinato a sopperire le esigenze di gestione ed a consentire agli enti non creditizi fin qui abilitati la prosecuzione della loro attività.

L'esigenza di non incidere negativamente in termini di sostegno creditizio in favore dell'agricoltura induce del pari a prevedere meccanismi normativi atti a non alterare significativamente le attuali strutture degli intermediari già abilitati al credito agrario di miglioramento, anche con riferimento alla categoria delle aziende di credito ordinario. Il rispetto del fondamentale principio di specializzazione funzionale che ispira il disegno di legge è, comunque, assicurato attraverso l'imposizione a carico di tali enti dell'onere di costituire apposite sezioni speciali.

Peraltro, il modello organizzativo delle Sezioni basato su una semplice autonomia patrimoniale non sembra più rispondere alle esigenze di un mercato che da protetto è diventato altamente concorrenziale sia per il processo di globalizzazione che lo caratterizza, sia per le costanti innovazioni tecnologiche che presenta. L'assetto strutturale viene quindi rivisto a favore di forme organizzative di tipo societario, che consentiranno alle sezioni in discorso di porsi su un piano di parità con gli altri istituti per quanto concerne le potenzialità operative.

La complessità della materia e la stratificazione delle norme che nel tempo hanno determinato modificazioni nella struttura degli intermediari suggeriscono l'opportunità di ricorrere allo strumento della delega governativa.

A questo fine vengono indicati rigorosi e precisi criteri nell'ambito dei quali la delega va esercitata. Essi da un lato consentono il mantenimento dell'assetto vigente relativamente alla maggior parte degli intermediari, dall'altro ne attuano una razionalizzazione e ne consentono l'integrazione attraverso la previsione relativa alla costituzione di nuovi organismi creditizi.

A seguito di quanto sopra non è più necessario il rilascio di autorizzazioni alle aziende di credito per operare nello specifico comparto, mentre, relativamente agli enti non creditizi, viene implicitamente introdotto il principio secondo cui non potranno più essere concesse agli stessi nuove autorizzazioni della specie. Peraltro, l'elasticità e l'adeguamento del sistema vengono assicurati dalla possibilità di costituire nuovi intermediari specializzati secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

La riconduzione dell'operatività degli intermediari negli schemi della legge bancaria rende superfluo disciplinare la materia con riferimento alle aziende di credito ordinarie. In relazione a ciò il disegno di legge si limita a dettare norme soltanto per gli istituti specializzati.

In tale contesto gli articoli 6, 7 e 8 regolamentano gli aspetti ordinamentali e le forme di provvista di detti enti.

In particolare, attraverso il rinvio alle norme statutarie operate dall'articolo 6 del disegno di legge sulla materia ordinamentale degli istituti di credito speciale, si consegue il duplice obiettivo di colmare i vuoti legislativi determinati dalla legge del 1928 e di conferire flessibilità alla relativa disciplina. In tal modo, infatti, materie come la composizione degli organi, l'assetto proprietario, la struttura e la competenza territoriale, le forme tecniche delle operazioni e le relative durate, attualmente regolate da norme di legge e regolamentari, potranno trovare più idonee fonti normative nei singoli statuti, secondo il prevalente modello ordinamentale che caratterizza in generale l'intero sistema degli intermediari creditizi.

Circa le forme di provvista, si consente agli istituti, nei limiti che verranno stabiliti dal Comitato del credito e nel rispetto della specializzazione del nostro sistema, di emettere certificati di deposito anche a breve termine, con il duplice vantaggio di favorire le possibilità di provvista da impiegare a favore dell'agricoltura e di correlare più coerentemente la durata delle operazioni di raccolta e di impiego.

L'articolo 9 conferma la norma secondo cui gli interventi agevolativi, sia della Regione che del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, devono rispettare i principi ed i criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politica agricola e forestale, con riguardo alle previsioni del Piano agricolo nazionale e di quello forestale ed in particolare delle determinazioni adottate dal CIPE in ordine ai programmi quadro, ai piani specifici di settore ed alle direttive di coordinamento.

L'articolo 10 consente la possibilità che le operazioni di credito agrario di gestione e di investimento vengano assistite da un concorso nel pagamento degli interessi e/o da un contributo finanziario e che il concorso stesso possa essere riconosciuto in via anticipata sulla base di un tasso di attualizzazione da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro.

Per quanto attiene ai tassi massimi e minimi l'articolo 10 stabilisce che le operazioni creditizie di cui al comma 1 sono regolate ai tassi massimi di riferimento, fissi o variabili, ed a quelli agevolati determinati periodicamente con decreto del Ministro del tesoro, il quale stabilirà le condizioni e le modalità di applicazione.

Altra disposizione recata dallo stesso articolo 10 consente al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione alle esigenze del mercato ed alla evoluzione del sistema, di stabilire forme di incentivazione diverse da quelle usuali.

Per i prestiti effettuati con provvista sui mercati esteri, anche a favore di società a prevalente capitale pubblico, cui partecipino imprenditori agricoli o loro organismi associativi, l'articolo 11 prevede la concessione della garanzia pubblica sul rischio di cambio, sempre nel rispetto delle condizioni fissate con decreto del Ministro del tesoro.

Con l'articolo 12 vengono accordate particolari agevolazioni creditizie a favore delle cooperative agricole e loro consorzi, nonché delle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni riconosciute, che gestiscono impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, specie per quanto riguarda le

operazioni di credito agrario destinate alle anticipazioni da corrispondere ai soci conferenti, alla capitalizzazione degli organismi cooperativi, alle iniziative destinate al miglioramento delle condizioni di trasformazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ammesse a finanziamento in base alla normativa comunitaria, nonché alle operazioni destinate al risanamento ed allo sviluppo dei medesimi organismi associativi.

L'articolo 13 accorda una particolare attenzione alla realizzazione di programmi di commercializzazione di prodotti agricoli sui mercati nazionali da parte di cooperative agricole e loro consorzi, nonché di associazioni di produttori agricoli e loro unioni riconosciute, anche se associati ad imprese nazionali ed estere operanti nel settore industriale o della distribuzione, ai fini dell'attuazione dei programmi medesimi. Tali programmi possono essere finanziati con mutui di investimento a particolare tasso agevolato.

L'articolo 14 stabilisce che le agevolazioni creditizie a favore delle cooperative agricole e loro consorzi possono essere concesse nella misura in cui saranno rispettate le condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, con particolare riguardo a quelle relative alla composizione sociale, al grado di capitalizzazione, nonché alla adozione di schemi uniformi di bilancio elaborati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

Viene confermato, altresì, che le suddette agevolazioni sono concesse agli organismi cooperativi che esercitano attività di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, a condizione che i conferimenti di prodotti da parte dei soci costituiscano almeno il 51 per cento della produzione globale trattata.

L'articolo 15 stabilisce che i mutui di investimento nonché i prestiti di gestione agevolati, quando siano erogati a favore dei soggetti previsti dalla normativa che disciplina il Fondo interbancario di garanzia, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo

interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il medesimo articolo consente, inoltre, il perfezionamento di transazioni nella fase di escussione delle garanzie primarie, da attuarsi di intesa con il Fondo interbancario di garanzia ed alle condizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Qualora la transazione sia perfezionata, la garanzia del Fondo coprirà il 60 per cento della perdita subita dall'ente finanziatore.

Con l'articolo 16 viene stabilito che la sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, assiste le operazioni di investimento previste dalla normativa comunitaria in materia di miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e quelle di risanamento e sviluppo delle cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, estendendo tale forma di garanzia primaria ai coltivatori diretti che non siano in grado di prestare garanzie ritenute idonee dagli istituti finanziari, a fronte di operazioni di credito agrario di investimento a tasso agevolato.

L'articolo 17 reca disposizioni varie relative alla tariffa notarile per la stipula delle operazioni di credito agrario, che viene ridotta alla metà, ed altre ulteriori facilitazioni.

L'articolo 18 mantiene taluni benefici già riconosciuti alle operazioni ed agli istituti di credito agrario dalla legge del 1928, che verrebbero caducati ove non venissero esplicitamente richiamati in relazione all'abrogazione della predetta legge e di altre disposizioni legislative operate dal comma 1 dello stesso articolo 18.

Con tale ultima norma si intende abrogare la regolamentazione ordinaria del credito agrario, quale risulta dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni. La rimanente legislazione recata da norme speciali, incentivanti e non, dovrà essere opportunamente adattata, nel tempo, alle norme ora proposte.

Da ultimo, è previsto altra norma transitoria in base alla quale le operazioni creditizie poste

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, già assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia e dalla fidejussione della sezione speciale del Fondo medesimo, conservino tale forma di garanzia.

Inoltre, per la parte di finanziamento non coperta dalla fidejussione, tutti i soggetti

anzidetti potranno fruire della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia.

Il provvedimento, di mera disciplina della materia, non reca nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, per cui non si rende necessario redigere la relazione tecnica prevista dall'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

Art. 1.

(Ambito operativo e scopo)

1. Il credito agrario ha lo scopo di fornire i mezzi per sopperire alle esigenze sia di gestione sia di investimento degli imprenditori esercenti le attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali, alla piscicoltura nelle acque interne e le attività connesse, quali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti nonché quelle individuate con delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tenendo conto, in particolare, della evoluzione tecnologica e scientifica in funzione delle esigenze del mercato.

2. Il credito agrario può essere destinato, altresì, al finanziamento di enti che realizzano interventi connessi alle attività di cui al comma 1.

3. L'ammontare e la durata dei finanziamenti devono essere commisurati alle necessità di credito che i richiedenti hanno per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2.

Art. 2.

(Forme tecniche)

1. Le operazioni di credito agrario sono effettuate per la durata e nelle forme tecniche consentite dagli ordinamenti degli enti erogatori, nonché mediante utilizzo di cambiali agrarie.

2. La cambiale agraria deve indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria è equiparata ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.

Art. 3.

(Garanzie per le operazioni di gestione)

1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite da ogni tipo di garanzia ritenuta idonea dalle parti.

2. L'articolo 2766 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2766. - (*Crediti degli istituti di credito agrario*). - Per i crediti derivanti da operazioni destinate a sopperire alle esigenze di gestione, compreso l'acquisto di macchine e di bestiame, gli istituti che esercitano il credito agrario hanno privilegio mobiliare limitatamente ai beni mobili aziendali, anche registrati, inerenti alle attività che in base alle leggi speciali consentono il credito agrario di gestione. Detto privilegio compete per l'intera durata del finanziamento e per un ulteriore periodo di un anno dalla scadenza del finanziamento stesso. In caso di inadempimento, il sequestro e la vendita dei beni sottoposti a privilegio possono, su istanza dell'ente finanziatore, essere disposti dal pretore del luogo in cui si trovano i beni medesimi. La vendita viene effettuata ai sensi degli articoli 1515 e 1516».

3. Il privilegio legale si può esercitare anche dopo che i beni non siano più nella disponibilità del debitore, purchè l'azione venga esperita entro sessanta giorni dall'avvenuto trasferimento.

Art. 4.

(Garanzie per le operazioni di investimento)

1. Per le operazioni destinate a sopperire alle esigenze di investimento può essere convenzionalmente stabilito un privilegio speciale immobiliare, limitatamente ai beni del soggetto finanziato, inerenti alle attività di cui all'articolo 1, ivi compresi gli impianti.

2. Il privilegio convenzionale di cui al comma 1 segue nell'ordine i privilegi indicati nell'articolo 2780 del codice civile e prevale sulle ipoteche e sugli altri diritti reali iscritti o registrati successivamente.

3. Per la validità ed efficacia del privilegio convenzionale di cui al comma 1 è necessario:

a) che esso risulti da un atto pubblico, o scrittura privata autenticata, nel quale siano esattamente descritti i beni su cui viene costituito il privilegio e indicati gli scopi e le condizioni dei finanziamenti e degli obblighi del debitore;

b) che sia annotato, a richiesta dell'istituto finanziatore e senza spesa, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri, in apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari nella cui circoscrizione sono situati i beni.

4. In caso di concorso tra più privilegi sullo stesso bene, l'ordine di priorità è determinato dalla data della rispettiva annotazione.

Art. 5.

(Intermediari creditizi - Delega al Governo)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria, tendente al riordinamento del sistema degli istituti ed enti erogatori del credito agrario in applicazione dei seguenti criteri.

2. Il credito agrario è esercitato nel rispetto delle proprie caratteristiche ordinamentali ed operative:

a) dagli istituti e sezioni di credito speciali di cui all'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, già abilitati all'esercizio del credito agrario alla data di entrata in vigore della presente legge; la legge delegata provvederà a dettare norme in forza delle quali le sezioni di credito agrario che ne siano prive si dotino di autonoma personalità giuridica, nonchè a consentire il trasferimento a sezioni, da costituirsi con autonoma personalità giuridica, delle autorizzazioni esistenti in favore di sezioni di credito speciale operanti in altri comparti e di enti creditizi di cui alla lettera b) già abilitati al credito agrario di miglioramento, ai sensi di leggi speciali, ovvero in applicazione della legge 5 luglio 1928, n. 1760; il

trasferimento delle autorizzazioni esistenti potrà essere consentito limitatamente agli intermediari che abbiano svolto un elevato volume di attività creditizia nel settore; le sezioni dovranno assumere la forma di società per azioni;

b) limitatamente al credito destinato a sopperire alle esigenze di gestione di cui al comma 1 dell'articolo 1:

1) dalle aziende di credito indicate all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, compresi gli istituti centrali di categoria, che non dispongano di una sezione secondo quanto previsto dalla lettera a);

2) dagli enti non creditizi abilitati ad effettuare operazioni di credito agrario alla data di entrata in vigore della presente legge con le limitazioni previste nei rispettivi provvedimenti autorizzativi; il decreto legislativo provvederà a dettare norme volte ad attribuire alla Banca d'Italia la possibilità di richiedere dati e notizie in ordine alle operazioni di credito poste in essere dagli stessi;

3) dalle casse comunali di credito agrario esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge; il decreto legislativo emanerà disposizioni circa la vigilanza su detti enti;

c) da nuovi intermediari creditizi specializzati dei quali potrà essere autorizzata la costituzione sotto forma di società per azioni dalla Banca d'Italia alle condizioni dalla stessa stabilite, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

Art. 6.

(Norme ordinamentali)

1. Gli istituti e sezioni di credito agrario di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 devono adeguare i propri statuti alle norme della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Gli statuti degli istituti o sezioni di credito agrario devono determinare il capitale e le norme per il suo aumento, le categorie dei

partecipanti, le modalità di trasferimento delle quote o azioni e disciplinare altresì la competenza territoriale, gli organi, l'organizzazione ed il funzionamento degli enti medesimi, secondo linee che ne valorizzino l'imprenditorialità.

3. Gli statuti e le successive eventuali modifiche sono approvati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 7.

(Forme di provvista)

1. Gli istituti e sezioni di credito agrario possono emettere obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi e ricorrere ad ogni altra forma di finanziamento a medio e lungo termine, in Italia e all'estero.

2. I predetti enti possono altresì ricevere anticipazioni e prestiti, anche a breve termine, da altri enti creditizi, anche non residenti, emettere buoni fruttiferi e certificati di deposito a breve termine, nonché effettuare ogni altro tipo di operazione passiva previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio determinerà limiti e modalità per quanto concerne l'emissione di buoni fruttiferi e certificati di deposito e l'ottenimento di anticipazioni. Relativamente ai buoni fruttiferi ed ai certificati di deposito tali limiti potranno essere fissati nell'ambito di quelli previsti dai commi 5 e 6 per le emissioni obbligazionarie e riguardare anche eventuali obblighi di riserva.

4. I titoli emessi dai predetti enti, ferme restando le autorizzazioni previste dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere a tasso fisso o variabile, nominativi o al portatore.

5. Le obbligazioni non possono essere emesse per un importo superiore a trenta volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione, nonché delle riserve.

6. Raggiunto il limite di cui al comma 5, gli enti possono chiedere ulteriori aumenti del limite fino a cinquanta volte l'ammontare del

capitale versato o del fondo di rotazione, nonchè delle riserve. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può concedere con proprio decreto la relativa autorizzazione.

7. Agli istituti e sezioni di credito agrario non è consentito il ricorso a forme diverse di raccolta del risparmio.

Art. 8.

(Caratteristiche delle obbligazioni)

1. Le obbligazioni emesse dagli istituti e sezioni di credito agrario sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa. Sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazione e possono essere accettate dalle pubbliche amministrazioni quale deposito cauzionale.

2. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonchè gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità nelle obbligazioni di cui al comma 1, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto.

CAPO II

Art. 9.

(Funzioni di indirizzo e coordinamento)

1. Gli interventi per agevolare l'accesso al credito agrario sono realizzati nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di politica agricola e forestale, con riguardo alle previsioni del Piano agricolo nazionale e di quello forestale e, in particolare, delle determinazioni adottate dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) in ordine ai programmi quadro, ai piani specifici di intervento ed alle direttive di coordinamento.

2. Gli interventi a sostegno delle azioni promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono programmati ed adottati nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli da 66 a 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Restano salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 10.

(Agevolazioni creditizie)

1. Le operazioni di credito agrario di gestione e di investimento possono essere assistite da un concorso nel pagamento degli interessi, nel rispetto della normativa comunitaria.

2. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al comma 1 può essere concesso in via anticipata sulla base di un tasso di attualizzazione stabilito con decreto del Ministro del tesoro.

3. Le operazioni creditizie di cui al comma 1 sono regolate ai tassi massimi di riferimento, fissi o variabili, determinati periodicamente con decreto del Ministro del tesoro, il quale stabilisce le condizioni e le modalità di applicazione.

4. I tassi minimi agevolati annui a carico dei beneficiari da praticare nelle operazioni di credito agrario assistite dal concorso pubblico sugli interessi, per effetto dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono stabiliti, in misura percentuale dei tassi di riferimento fissi di cui al comma 3, con atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emessi d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. I predetti tassi minimi agevolati sono ridotti al 50 per cento per i territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

5. Per le operazioni di investimento e per quelle destinate alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate

da eccezionali avversità atmosferiche e calamità naturali, il tasso minimo agevolato è determinato in misura inferiore di almeno il 10 per cento rispetto a quella prevista per le operazioni di credito di gestione.

6. In caso di applicazione di tassi di riferimento variabili, l'onere a carico dei beneficiari si modifica durante il periodo di ammortamento in connessione con le variazioni del tasso applicato al finanziamento e il concorso, da quantificarsi in misura pari a quello che regola le operazioni a tasso fisso, non potrà comunque essere superiore al totale degli interessi a carico del mutuatario.

7. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione alle esigenze del mercato ed alla evoluzione del sistema delle agevolazioni, può consentire forme di incentivazione diverse da quelle previste dal presente articolo.

Art. 11.

(Garanzia sul rischio di cambio)

1. Per le operazioni effettuate con provvista sui mercati esteri, anche a favore di società a prevalente capitale pubblico, cui partecipino imprenditori agricoli o loro organismi associativi, può essere concessa garanzia pubblica sul rischio di cambio, nel rispetto delle condizioni fissate con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 12.

(Agevolazioni particolari a favore di organismi associativi)

1. A favore delle cooperative agricole e loro consorzi, nonché delle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni riconosciute, che gestiscono impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, si applica il tasso agevolato, nella misura ridotta di cui al comma 4 dell'articolo 10, anche sulle operazioni di credito agrario destinate:

a) alle anticipazioni da corrispondere ai soci conferenti, limitatamente ai loro prodotti;

b) alla capitalizzazione degli organismi cooperativi.

2. Qualora le iniziative destinate al miglioramento delle condizioni di trasformazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ammesse a finanziamento in base alla normativa comunitaria, siano effettuate dagli organismi associativi di cui al comma 1, il tasso agevolato nella misura ridotta di cui al comma 4 dell'articolo 10 sarà inferiore di un punto percentuale per le operazioni integrative concedibili. Quest'ultimo tasso minimo si applica anche alle operazioni di credito agrario destinate al risanamento ed allo sviluppo dei medesimi organismi associativi.

Art. 13.

(Programmi per la commercializzazione dei prodotti agricoli)

1. Per la realizzazione di programmi di commercializzazione di prodotti agricoli sui mercati nazionali, le cooperative agricole e loro consorzi, nonchè le associazioni di produttori agricoli e loro unioni riconosciute, anche se associati ad imprese nazionali ed estere operanti nel settore industriale o della distribuzione ai fini dell'attuazione dei programmi medesimi, possono ottenere mutui di investimento al tasso agevolato nella misura ridotta di cui all'articolo 10, comma 4, in proporzione al loro grado di partecipazione al capitale sociale.

2. I programmi, di durata fino a cinque anni, possono comprendere le seguenti azioni:

- a) l'organizzazione della produzione, della distribuzione e delle vendite;
- b) il controllo qualitativo del prodotto;
- c) la pubblicità e le attività promozionali;
- d) le pubbliche relazioni;
- e) le ricerche di *marketing*;
- f) l'utilizzazione di esperti di *marketing*;
- g) le iniziative per l'innovazione e la diversificazione produttiva, per l'individuazione di migliori tecniche di lavorazione e di più razionali sistemi di trasporto e di confezionamento;
- h) le indagini di mercato.

3. I programmi potranno comprendere, inoltre, la dotazione di strutture per l'immagazzinamento e la lavorazione del prodotto, nonchè di mezzi di trasporto e di attrezzature.

Art. 14.

*(Condizioni per la concessione
delle agevolazioni creditizie
a favore degli organismi cooperativi)*

1. Le agevolazioni creditizie disciplinate dalla presente legge sono concesse alle cooperative agricole e loro consorzi subordinatamente al rispetto delle condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, con particolare riguardo a quelle relative alla composizione sociale, al grado di capitalizzazione ed all'adozione di schemi uniformi di bilancio elaborati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, o dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Le suddette agevolazioni sono concesse agli organismi cooperativi che esercitano esclusivamente attività di trasformazione di prodotti agricoli, a condizione che il conferimento di prodotti da parte dei soci costituisca almeno il 51 per cento della produzione globale trasformata.

Art. 15.

(Fondo interbancario di garanzia)

1. La garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, assiste i mutui di investimento nonchè i prestiti di gestione agevolati, quando siano erogati a favore dei soggetti previsti dalla normativa che disciplina il Fondo interbancario di garanzia.

2. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 36, secondo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazio-

ni ed integrazioni, è consentito il perfezionamento di transazioni nella fase di escussione delle garanzie primarie, da attuarsi di intesa con il Fondo interbancario di garanzia ed alle condizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nel caso in cui la transazione sia perfezionata, la garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia copre il 60 per cento della perdita subita dall'istituto finanziatore.

Art. 16.

(Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia)

1. La sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, assiste le operazioni di investimento previste dalla normativa comunitaria in materia di miglioramento della efficienza delle strutture agrarie e quelle di risanamento e sviluppo delle cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

2. La sezione di cui al comma 1 può altresì accordare in favore di coltivatori diretti, che non siano in grado di prestare garanzie ritenute idonee dagli istituti finanziatori, una fidejussione, ai sensi dell'articolo 20 della citata legge n. 153 del 1975, a fronte di operazioni di credito agrario di investimento a tasso agevolato.

3. La parte di finanziamento non coperta dalla fidejussione potrà fruire della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa che ne regola l'attività.

Art. 17.

(Disposizioni varie)

1. Sono ridotti alla metà della tariffa vigente gli onorari dei notai per le stipulazioni concernenti le operazioni di credito agrario previste dalla presente legge.

2. Qualora si faccia luogo alla stipula di due contratti, il condizionato ed il definitivo con relativo atto di quietanza, essi sono considerati, agli effetti degli onorari notarili, come una sola stipula.

3. Relativamente al consolidamento ed alla escussione delle garanzie nonchè alla riscossione dei loro crediti, gli istituti e le sezioni di credito agrario godono degli stessi privilegi spettanti agli istituti di credito fondiario.

Art. 18.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Sono abrogate le norme contenute nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e nel decreto ministeriale 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1928, recante le relative norme regolamentari, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per gli effetti connessi all'applicazione di leggi statali e regionali di incentivazione creditizia vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che agli stessi facciano esplicito riferimento. Sono abrogati, altresì, gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1° agosto 1981, n. 423, nonchè l'articolo 7 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1975, n. 125.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 5, gli istituti ed enti indicati allo stesso articolo 5 restano abilitati ad operare per le finalità e per i settori previsti dalle disposizioni legislative ed amministrative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le operazioni creditizie poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, già assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia e dalla fidejussione della sezione speciale del Fondo medesimo, conservano tale forma di garanzia.